

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2014

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### Sentenza [A. A. contro la Svizzera](#) del 7 gennaio 2014 (n. 58802/12)

*Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione verso il Sudan*

Il ricorrente ha fatto valere che, in caso di rinvio verso il Sudan, sarebbe esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU a causa delle sue attività politiche in Svizzera. Sotto il profilo dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 CEDU, ha inoltre sostenuto di non aver beneficiato di un ricorso effettivo dinanzi ai tribunali svizzeri per far esaminare l'argomento della sua provenienza dal Darfur.

La Corte ha ritenuto che il ricorrente ha aderito al Movimento di liberazione del Sudan – Unità molti anni prima di depositare la seconda domanda d'asilo, in un periodo in cui non poteva prevedere che avrebbe presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera; che le attività politiche del ricorrente sono diventate sempre più importanti con il passare del tempo; che in Sudan le persone sospettate di sostenere movimenti d'opposizione sono esposte al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU, anche se non sono particolarmente profilate politicamente, e che vi sono inoltre fondati motivi di credere che il governo sudanese sia al corrente delle attività politiche del ricorrente, come pure di un dissidio tra quest'ultimo e il fratello dell'attuale presidente del Sudan. La Corte ha così considerato che, se rinviato verso questo Paese, il ricorrente rischierebbe di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU fin dall'arrivo in aeroporto. Egli non avrebbe peraltro la possibilità di stabilirsi in un altro luogo. Violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di espulsione (unanimità).

Sotto il profilo dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 CEDU la Corte ha considerato che non si possono biasimare le autorità nazionali per non aver effettuato indagini più approfondite sulle origini del richiedente, perché il certificato di nascita da lui prodotto durante la seconda procedura d'asilo non era adeguato a provarne le origini. Nessuna violazione dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

### Sentenza [Ruiz Rivera contro la Svizzera](#) del 18 febbraio 2014 (n. 8300/06)

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU) e diritto a una decisione entro brevi termini sulla legalità della detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); rifiuto delle autorità nazionali di ordinare una nuova perizia psichiatrica e un contraddittorio*

La causa riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di liberare il ricorrente, in base a due perizie mediche che gli hanno diagnosticato turbe paranoide e schizoidi, da un internamento psichiatrico inflittogli per aver ucciso e decapitato la moglie. Il ricorrente ha contestato la validità scientifica delle perizie e la diagnosi di schizofrenia paranoide. Dinanzi alla Corte ha segnatamente fatto valere una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e del diritto a una verifica giudiziaria della legalità della detenzione.

La Corte ha considerato che, non avendo richiesto una terza perizia psichiatrica indipendente, le autorità nazionali non avevano elementi sufficienti per rifiutare la liberazione condizionale del ricorrente. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (4 voti contro 3).

Secondo l'apprezzamento della Corte, il Tribunale amministrativo non disponeva di una perizia psichiatrica sufficiente per rifiutare un dibattimento in cui sentire personalmente il ricorrente. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (4 voti contro 3).

Tenuto conto di queste conclusioni, la Corte ha rinunciato a esaminare il ricorso sotto il profilo dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU.

**Sentenza [Howald Moor e altri contro la Svizzera](#) dell'11 marzo 2014 (n. 52067/10 e 41072/11)**

*Diritto d'accesso a un tribunale (articolo 6 par. 1 CEDU), di per sé e in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); prescrizione delle pretese dei congiunti di una vittima dell'amianto*

La causa riguarda un operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all'amianto negli anni 1960–1970 in ambito lavorativo. I tribunali svizzeri hanno considerato prescritte e perentorie le azioni di risarcimento della moglie e delle due figlie contro il datore di lavoro e le autorità svizzere e le hanno quindi rigettate. Dinanzi alla Corte, la vedova e le figlie del defunto hanno fatto valere, separatamente, che la perenzione, rispettivamente la prescrizione delle loro azioni viola l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, poiché il termine di prescrizione, rispettivamente il termine assoluto di perenzione, hanno iniziato a decorrere prima che esse potessero prendere atto dei loro diritti. Le figlie del defunto hanno pure fatto valere una violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per una discriminazione di cui si ritengono vittime dovuta alla natura della malattia del defunto.

La Corte ha constatato che applicare sistematicamente le regole sulla perenzione o sulla prescrizione alle vittime di malattie, la cui diagnosi è possibile soltanto a distanza di molti anni dagli eventi patogeni, può privare gli interessati della possibilità di far valere le loro pretese dinanzi alla giustizia. Ha pure constatato che il progetto di revisione del diritto di prescrizione in corso in Svizzera non prevede una soluzione equa di questo problema, nemmeno nella forma transitoria di un termine di grazia. La Corte ha fatto notare che il calcolo del termine di perenzione o di prescrizione dovrebbe tenere conto del fatto, se scientificamente provato, che una persona non poteva sapere di essere affetta da una determinata malattia. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (6 voti contro 1). La Corte non ha ritenuto necessario esaminare il ricorso sotto il profilo dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

**Sentenza [Palanci contro la Svizzera](#) del 25 marzo 2014 (n. 2607/08)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso la Turchia di un delinquente recidivo*

La causa riguarda l'espulsione verso la Turchia del ricorrente, giunto in Svizzera nel 1989 e padre di tre figlie minorenni. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha contestato il rifiuto delle autorità di prolungare il suo permesso di soggiorno e la decisione di espellerlo dalla Svizzera. Considerando, tra le altre cose, le numerose infrazioni commesse dal ricorrente (19 tra il 1995 e il 2005), tra le quali una condanna per violenza domestica, i ripetuti avvertimenti delle autorità competenti in materia di migrazione, un notevole accumulo di debiti, il mancato pagamento della pensione alimentare alla sua famiglia dopo la separazione dalla moglie, il fatto che lo statuto di soggiorno del ricorrente è stato a lungo incerto, che questi ha trascorso l'infanzia nel suo Paese d'origine al quale rimane legato (come la moglie), che l'espulsione verso la Turchia non gli ha impedito di mantenere una certa vita familiare e che l'età delle figlie permette loro di adattarsi a un ambiente nuovo senza grandi difficoltà, la Corte ha concluso che l'articolo 8 CEDU non è stato violato (unanimità).

### **Sentenza [Tavel contro la Svizzera](#) del 7 gennaio 2014 (n. 41170/07)**

*Nozione di «vittima» (art. 34 CEDU) e discriminazione (art. 14 in combinato disposto con art. 8 CEDU)*

La causa riguarda l'esclusione del ricorrente, figlio di una donna il cui cognome alla nascita era «de Bosset» ed è poi cambiato con il matrimonio, dal novero dei beneficiari di una fondazione di famiglia. Secondo lo statuto, per beneficiare della fondazione e riceverne allocazioni, sussidi e sovvenzioni bisogna discendere, secondo regolare matrimonio, dai fondatori e portare il cognome «de Bosset». Dinanzi alla Corte il ricorrente ha contestato il fatto che la decisione del Tribunale federale lo ha discriminato in modo infondato in termini di diritti successori nell'accesso al patrimonio familiare e nelle prestazioni di mantenimento finanziario concessi dalla famiglia ai suoi membri. Egli ritiene che la discriminazione allegata leda il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e, di conseguenza, che sia stato violato l'articolo 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

La Corte ha ritenuto che nel 1987 l'assemblea generale della fondazione di famiglia aveva esteso la cerchia dei beneficiari «alle figlie nate de Bosset e ai loro figli (soltanto di primo grado)». Pertanto il ricorrente, in quanto figlio di primo grado di una donna nata de Bosset, era tra i beneficiari della fondazione di famiglia indipendentemente dall'attuale cognome della madre. Quindi, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente dinanzi alla Corte, quest'ultimo aveva e conserva a titolo personale accesso al patrimonio familiare e a prestazioni di mantenimento finanziario e non è oggetto di alcuna discriminazione a tale riguardo. Inoltre, la Corte non è stata convinta dalla dichiarazione del ricorrente, secondo cui sua madre non aveva mai avuto accesso ad alcuna informazione sulla fondazione di famiglia. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ha considerato infondata la pretesa del ricorrente di essere stato vittima di una violazione dell'articolo 34 CEDU. Irricevibilità (unanimità).

### **Sentenza [Isman contro la Svizzera](#) del 21 gennaio 2014 (n. 23604/11)**

*Cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. c) CEDU); ulteriore esame del ricorso non più giustificato*

Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che la sua espulsione verso Mogadiscio lo esporrebbe a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani o degradanti) e violerebbe l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Fondandosi sulla pratica delle autorità svizzere competenti in materia d'asilo, secondo cui la Svizzera non può attualmente espellere con la forza verso la Somalia richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta, la Corte ha constatato che il ricorrente non corre alcun pericolo di essere rinvio in Somalia e di subire trattamenti contrari agli articoli 3 o 8 CEDU. Ha quindi considerato che non vi fosse più motivo di continuare l'esame del ricorso. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

## **II. Sentenze contro altri Stati**

### **Sentenza [F.G. contro la Svezia](#) del 16 gennaio 2014 (n. 43611/11)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU) e divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); espulsione di un iraniano convertitosi al cristianesimo*

Appellandosi agli articoli 2 e 3 CEDU, il ricorrente, un iraniano convertitosi al cristianesimo, ha fatto valere dinanzi alla Corte che la sua espulsione verso l'Iran lo esporrebbe al rischio di una punizione o a una condanna a morte. La Corte ha constatato che il ricorrente non ha

sufficientemente dimostrato di essere esposto, a causa delle sue pretese attività politiche o della sua conversione al cristianesimo, a un rischio concreto e reale di subire trattamenti contrari agli articoli 2 o 3 CEDU in caso di allontanamento. La Corte ha sottolineato che il ricorrente ha invocato la conversione come motivo d'asilo soltanto nel momento in cui l'ordine di espulsione è divenuto esecutivo, che si è convertito in Svezia e che non ha reso pubblica la sua religione. La Corte ha quindi constatato che nulla indica che le autorità iraniane siano a conoscenza di tale conversione. Nessuna violazione dell'articolo 2 o dell'articolo 3 CEDU (4 voti contro 3).

**Sentenza [Placi contro l'Italia](#) del 21 gennaio 2014 (n. 48754/11)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); leva obbligatoria del ricorrente nell'esercito malgrado il suo stato mentale vulnerabile; diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); mancanza di indipendenza della commissione medica e omessa trasmissione di alcuni documenti essenziali*

La causa riguardava la leva obbligatoria del ricorrente nell'esercito malgrado il suo stato mentale vulnerabile. Sotto il profilo dell'articolo 3 CEDU, il ricorrente ha essenzialmente fatto valere un cattivo apprezzamento del suo stato di salute prima della leva e del suo arruolamento nell'esercito, nonché l'addestramento e le punizioni subiti; sotto il profilo dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU ha addotto la mancanza di indipendenza della commissione medica.

La Corte ha constatato che, al momento della leva del ricorrente, le autorità italiane non avevano motivi sufficienti per presumere che questi, in caso di arruolamento, avrebbe rischiato di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU a causa del suo stato di salute. Ha tuttavia constatato che nei primi sei mesi di servizio militare il ricorrente ha subito almeno 8 punizioni disciplinari senza che i suoi superiori ipotizzassero che potevano essere dovute a problemi psichici. Inoltre, il Governo italiano non ha fornito alcuna indicazione su eventuali strumenti a disposizione dell'esercito per individuare rapidamente situazioni di vulnerabilità come quella del ricorrente e porvi rimedio. La Corte ha inoltre concluso che nella fattispecie il ricorrente, tenuto conto della sua vulnerabilità, ha subito sofferenze più intense di quelle inevitabilmente causate dalla disciplina militare. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sotto il profilo dell'articolo 6 CEDU, la Corte ha constatato che il ricorrente aveva fondati motivi di ritenere che, in considerazione della sua composizione, la commissione medica (cinque periti di cui almeno tre, tra i quali il presidente, facevano parte dell'esercito) non ha agito con la neutralità necessaria e che nel procedimento dinanzi alla commissione egli non è quindi stato trattato alla stessa stregua dello Stato; infatti il tribunale amministrativo ha ripreso completamente le conclusioni del rapporto commissionale e non aveva il potere di esaminare il merito della causa, malgrado il fatto che il rapporto era stato redatto soltanto in seconda istanza, che il perito privato aveva raggiunto conclusioni diverse e che la sentenza del tribunale amministrativo era fondata sul summenzionato rapporto. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità)

**Sentenza [O'Keeffe contro l'Irlanda](#) del 28 gennaio 2014 (n. 35810/09) (Grande Camera)**

*Divieto dei trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); inadempienza dello Stato del suo obbligo di proteggere la ricorrente dagli abusi sessuali di cui è stata vittima; diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); impossibilità per la ricorrente di ottenere dalle autorità nazionali il riconoscimento di tale inadempienza*

La causa riguarda la questione della responsabilità dello Stato per gli abusi sessuali commessi in una scuola nazionale in Irlanda nel 1973 da un insegnante laico su un'allieva, che all'epoca dei fatti aveva nove anni. La Corte ha ritenuto che la protezione dei fanciulli dai maltrattamenti costituisce un obbligo indissociabile dalla missione dello Stato, in particolare nell'ambito dell'insegnamento primario. Lo Stato irlandese non ha adempiuto questo obbligo. Già prima degli anni Settanta, era stato informato di abusi sessuali di adulti nei confronti di fanciulli. Tuttavia ha continuato ad affidare a istituzioni non pubbliche (*National Schools*) la

gestione dell'insegnamento primario dispensato a una grande maggioranza di giovani irlandesi, senza predisporre un dispositivo di controllo pubblico per contrastare il rischio di tali abusi. Al contrario, chi aveva rimostranze contro gli insegnanti veniva dissuaso dal rivolgersi alle autorità dello Stato e indirizzato ai direttori delle *National Schools* (generalmente dei preti locali). La Corte ha ritenuto inefficace un tale meccanismo di accertamento e segnalazione che, sul lungo periodo, ha permesso che nella scuola della ricorrente fossero compiuti più di 400 abusi. Violazione dell'articolo 3 CEDU (11 voti contro 6).

Sotto il profilo dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU, la ricorrente ha allegato di non avere avuto a sua disposizione alcun mezzo di ricorso interno effettivo per denunciare il fatto che lo Stato non adempiva il suo obbligo di proteggerla dagli abusi sessuali. La Corte ha constatato che non è stata fornita prova del fatto che la ricorrente disponeva di un ricorso interno effettivo per far valere sotto il profilo materiale la violazione dell'articolo 3 CEDU. Violazione dell'articolo 13 CEDU (11 voti contro 6).

**Sentenza [Abdu contro la Bulgaria](#) dell'11 marzo 2014 (n. 26827/08)**

*Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) di per sé e in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); inchiesta non effettiva sul carattere potenzialmente razzista di un'aggressione*

Nel caso di specie il ricorrente rimproverava alle autorità di non aver indagato sul carattere potenzialmente razzista di un'aggressione di cui era stato vittima. La Corte ha constatato che le autorità, sebbene fossero loro noti elementi plausibili secondo cui il ricorrente era stato aggredito a causa della sua origine etnica, hanno espressamente omesso di interrogare il testimone o gli aggressori per determinare se le violenze esercitate sulla vittima avevano un movente razzista. Violazione dell'articolo 3 CEDU nel suo aspetto procedurale, di per sé e in combinazione con l'articolo 14 CEDU (5 voti contro 2).

**Sentenza [Jones e altri contro il Regno Unito](#) del 14 gennaio 2014 (n. 34356/06 e 40528/06)**

*Diritto d'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); immunità civile degli Stati per gli atti di tortura commessi da funzionari sauditi contro cittadini britannici all'estero*

Il caso di specie riguarda quattro cittadini britannici che accusavano funzionari dello Stato saudita di averli torturati in Arabia Saudita. I ricorrenti contestavano la reiezione, da parte dei tribunali britannici, per motivi legati all'immunità degli Stati, delle azioni di risarcimento da loro promosse contro l'Arabia Saudita e i suoi agenti. La Corte ha considerato che concedere l'immunità all'Arabia Saudita e ai suoi agenti nelle azioni civili intentate dai ricorrenti è conforme alle regole attuali e generalmente riconosciute del diritto internazionale pubblico e non costituisce dunque una restrizione infondata del diritto dei ricorrenti di accedere a un tribunale. In particolare, secondo l'opinione preponderante, il diritto dello Stato all'immunità non può essere eluso citando determinati suoi agenti in sua vece; tuttavia sul piano internazionale vi è chi propugna una regola speciale o un'eccezione al diritto internazionale pubblico che si applichi alle azioni civili di risarcimento promosse contro agenti di uno Stato estero per atti di tortura. Alla luce degli sviluppi recenti di questo settore del diritto internazionale pubblico, la questione richiede un esame continuo da parte degli Stati contraenti. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (6 voti contro 1).

**Sentenza [Karaman contro la Germania](#) del 27 febbraio 2014 (n. 17103/10)**

*Presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); dichiarazioni riguardanti un sospetto nel quadro di un'altro procedimento*

Il ricorrente si ritiene vittima di una violazione della presunzione d'innocenza perché un tribunale tedesco aveva menzionato la sua partecipazione alla commissione di un reato in una

sentenza pronunciata contro numerosi altri sospetti nell'ambito di un procedimento penale distinto. La Corte ha ritenuto che menzionare il ruolo svolto dal ricorrente era indispensabile per apprezzare la colpa di uno degli altri sospetti. Inoltre, secondo la Corte il tribunale ha indicato con termini sufficientemente precisi e chiari che la menzione del ricorrente non ne implicava la colpa e che sarebbe stato contrario alla presunzione d'innocenza imputargli qualsivoglia colpa fondandosi sul processo contro gli altri sospetti. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 2 CEDU (5 voti contro 2).

**Sentenza [Tierbefreier E.V. contro la Germania](#) del 16 gennaio 2014 (n. 45192/09)**

*Libertà d'espressione (art. 10 CEDU) di per sé e in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); divieto di diffondere immagini filmate in segreto nei locali di una società che effettua sperimentazioni su animali*

Appellandosi all'articolo 10 CEDU, la ricorrente, un'associazione a favore dei diritti degli animali, ha contestato dinanzi alla Corte l'ingiunzione dei tribunali tedeschi di astenersi dal diffondere pubblicamente immagini filmate in segreto nei locali di una società che effettua sperimentazioni su animali per conto dell'industria farmaceutica. L'associazione ha invocato inoltre la violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 10 CEDU, sostenendo di essere stata discriminata rispetto a un giornalista che invece è stato autorizzato a continuare a diffondere le immagini litigiose in altri contesti. Considerato in particolare l'attento esame del caso di specie da parte delle autorità giudiziarie nazionali, che hanno pienamente riconosciuto l'impatto della libertà d'espressione in un dibattito di interesse pubblico, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali hanno correttamente ponderato gli interessi in gioco. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sotto il profilo dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 10 CEDU, la Corte ha considerato che le autorità giudiziarie nazionali hanno fornito motivi sufficienti per giustificare la diversa portata dell'ingiunzione civile pronunciata nei confronti dell'associazione ricorrente e nei confronti di altri militanti per i diritti degli animali. Nessuna violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 10 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Cusan e Fazzo contro l'Italia](#) del 7 gennaio 2014 (n. 77/07)**

*Divieto di discriminazione (art. 14 in combinazione con art. 8 CEDU); trasmissione del cognome del padre ai figli*

I ricorrenti hanno contestato dinanzi alla Corte il rifiuto delle autorità italiane di accettare la loro richiesta di dare alla figlia il cognome della madre e il fatto che la legge italiana all'epoca dei fatti imponeva ai figli legittimi di prendere il cognome del padre.

La Corte ha fatto notare che la tradizione secondo cui il cognome del padre deve essere attribuito a tutti i membri della famiglia non può giustificare una discriminazione contro le donne. Essa ha stabilito che è una discriminazione fondata sul sesso dei genitori a far sì che il figlio prenda il cognome del padre e che ciò viola il divieto di discriminazione. Violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 (6 voti contro 1).